

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2012

## che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nell'Unione per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (3) I prezzi unionali di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2012, dal regolamento (UE) n. 198/2012 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento

per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è determinato, in particolare, sulla base della media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.
- (6) Per permettere una rapida applicazione dei prezzi di riferimento nel 2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di pesca 2012, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

Per la Commissione  
Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> Cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento (EUR/t)			
		Pesce eviscerato con testa (1)		Pesce intero (1)	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
<i>Aringhe della specie Clupea harengus</i> ex 0302 41 00	1		—	F011	133
	2		—	F012	203
	3		—	F013	192
	4a		—	F016	121
	4b		—	F017	121
	4c		—	F018	254
	5		—	F015	226
	6		—	F019	113
	7a		—	F025	113
	7b		—	F026	102
	8		—	F027	85
<i>Scorfano (Sebastes spp.)</i> ex 0302 89 31 ed ex 0302 89 39	1		—	F067	996
	2		—	F068	996
	3		—	F069	836
<i>Merluzzi della specie Gadus morhua</i> ex 0302 51 10	1	F073	1 161	F083	839
	2	F074	1 161	F084	839
	3	F075	1 097	F085	645
	4	F076	871	F086	484
	5	F077	613	F087	355
<i>Gamberelli boreali (Pandalus borealis)</i> ex 0306 26 90	1	Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
	2	F317	5 288	F321	1 114
		F318	1 854	—	—

(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

## 2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Esposizione nel bilancio	Prezzi di riferimento (EUR/t)
1. Scorfano ( <i>Sebastes</i> spp.)			
ex 0303 89 31 ex 0303 89 39	F411	Interi: — con o senza testa	998
ex 0304 89 21 ex 0304 89 29	F412	Filetti: — con lisce (standard)	2 011
	F413	— senza lisce	2 136
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 239
2. Merluzzi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10	F416	Interi, con o senza testa	1 095
ex 0304 71 90 ex 0304 79 10	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lisce (standard)	2 451
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lisce	2 716
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 574
	F420	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 972
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 990
ex 0304 95 25	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 448
3. Merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> )			
ex 0304 73 00	F424	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lisce (standard)	1 611
	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lisce	1 688
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 713
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 895
ex 0304 95 40	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	976

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Esposizione nel bilancio	Prezzi di riferimento (EUR/t)
4. Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )		Filetti:	
	F431	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	2 241
	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 606
ex 0304 72 00	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 682
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 988
5. Merluzzo dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> )		Filetti:	
ex 0304 75 00	F441	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	1 170
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 298
6. Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )		Filetti doppi di aringa	
ex 0304 59 50 ex 0304 99 23	F450	— di peso superiore a 80 g. al pezzo	510
	F450	— di peso superiore a 80 g. al pezzo	464